

STATUTO

HANAMI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIBO VALENTIA VV CORSO
GARIBALDI 59

Numero REA: VV - 172194

Codice fiscale: 03469310795

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2015 - Statuto completo	2
--	---

	S t a t u t o	
	della società	<i>Allegato "A"</i>
	"HANAMI - Società Cooperativa Sociale"	<i>all'atto n. 10855</i>
	TITOLO I	<i>di raccolta</i>
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	E' costituita la Società Cooperativa Sociale di tipo A) denominata "HANA-	
	MI - Società Cooperativa Sociale".	
	La Società ha sede nel Comune di Vibo Valentia, Via Raffaele Buccarelli n.	
	5. Ai sensi del D. Lgs. n. 460/1997 art. 10 la Cooperativa è di diritto consi-	
	derata "ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale". L'orga-	
	no amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, suc-	
	cursali, agenzie ed uffici anche altrove, di trasferire la sede nel territorio na-	
	zionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato	
	quale sede e di istituire e di sopprimere ovunque unita locali operative.	
	ART. 2 – DURATA	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata	
	con deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	ART. 3 - NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposi-	
	zioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per	
	quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le	
	disposizioni sulle società a responsabilità limitata. Alla cooperativa si applli-	
	cano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di	
	riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed inte-	

	grazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381,	
	relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni	
	ed integrazioni.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	ART. 4 - SCOPO	
	Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono per-	
	seguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità	
	di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale,	
	prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa potrà	
	svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di	
	soggetti diversi dai soci. La Cooperativa, inoltre, conformemente all'art.1	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari, educativi. Ai fini	
	del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla	
	legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni ed in	
	relazione al tipo e allo stato di attività svolta dalla cooperativa, nonché alla	
	quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa	
	stessa, i soci lavoratori, all'atto dell'ammissione o successivamente, instaura-	
	no con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consenta la legislazione italiana, in quanto compatibili con la po-	
	sizione di socio lavoratore, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle di-	

	sposizioni di legge. La tipologia, la definizione e la disciplina dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni dei	
	soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni e inte-	
	grazioni. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dal-	
	le Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli	
	statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa deve essere retta e disciplina-	
	ta dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice	
	civile. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei para-	
	metri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del	
	codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni	
	caso, la disposizione di cui all'art. 111 <i>septies</i> , R.D. 30 marzo 1942, n. 318.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movi-	
	mento Cooperativo unitario italiano. La cooperativa aderisce alla Lega Na-	
	zionale delle Cooperative e Mutue e alle sue strutture settoriali e territoriali;	
	con delibera dell'Organo Amministrativo potrà dare adesione ad altri organi-	
	smi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualisti-	
	che, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La Cooperativa si propone di	
	costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modifi-	
	cazioni e integrazioni. La cooperativa potrà adottare procedure di program-	
	mazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azien-	
	dale, da finanziare con l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa a	
	norma dell'art. 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificazio-	

	ni ed integrazioni.	
	ART. 5 – OGGETTO	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'arti-	
	colo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha	
	come oggetto:	
	- sviluppare, nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed educativi, attività volte	
	a promuovere lo sviluppo delle competenze individuali attraverso interventi	
	interdisciplinari basati sulla psicologia, pedagogia, scienze dell'educazione e	
	scienze motorie;	
	- gestire, organizzare e/o creare servizi territoriali a carattere residenziale, se-	
	mi residenziale o in strutture protette che si propongano il miglioramento	
	della condizione fisica o psichica, sociale ed educativa, sia direttamente sia	
	indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, Provincia e	
	Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;	
	- effettuare Servizi domiciliari di sostegno e riabilitazione effettuati presso	
	famiglie, scuole e altre strutture di accoglienza;	
	- assistere soggetti con disabilità sia durante gli inserimenti lavorativi che	
	nelle scuole di ogni ordine e grado;	
	- gestire, organizzare e/o creare centri di apprendimento per il potenziamento	
	e il recupero delle abilità cognitive-linguistiche e sociali di base, delle abilità	
	cognitive in rapporto agli apprendimenti scolastici e delle autonomie perso-	
	nali;	
	- effettuare <i>screening</i> e diagnosi nell'ambito della psicopatologia infantile e	
	dell'età adulta;	
	- svolgere interventi individuali o di gruppo per allievi di scuole di ogni ordi-	

	ne e grado;	
	- organizzare e/o gestire consultori familiari e istituti di ricovero per minori a	
	rischio promuovendo attività educativo - assistenziali con personale qualifi-	
	cato; offrire un servizio a domicilio per prestare assistenza a ragazzi in con-	
	dizioni di disagio;	
	- gestire, organizzare e/o creare strutture sociali, scolastiche e parascolasti-	
	che;	
	- offrire terapie psicologiche di coppia, individuali e di gruppo;	
	- offrire supporto psicologico ai lavoratori nei settori pubblici e privati, quali	
	prevenzione del <i>mobbing</i> , selezione del personale, ecc.;	
	- offrire servizi di mediazione familiare;	
	- realizzare interventi mirati a favorire lo sviluppo delle pari opportunità;	
	- promuovere e gestire attività di educazione motoria e avviamento allo sport	
	in collaborazione con realtà istituzionali ed associative presenti nel territorio;	
	- gestire centri di fisioterapia, riabilitazione motoria, palestre e piscine al fine	
	di promuovere un corretto sviluppo psico-fisico della persona;	
	- organizzare anche in convenzione con centri di formazione e Università	
	corsi, lezioni e conferenze per favorire la formazione e la qualificazione dei	
	soci cooperatori al fine migliorare la qualità dei servizi offerti e garantire	
	l'aggiornamento costante delle figure professionali;	
	- gestire e progettare attività di formazione, aggiornamento e consulenza teo-	
	rica, tecnica e scientifica rivolte a organizzazioni, professionisti, operatori e	
	soggetti che abbiano interesse in ambito educativo, didattico e riabilitativo;	
	- gestire, organizzare, sviluppare progetti di formazione presso altre organiz-	
	zazioni private e/o pubbliche che prevedano l'utilizzo di tecnologie di inse-	

	gnamento efficaci quali: la supervisione diretta in vivo effettuata professio-	
	nisti della cooperativa, il <i>coaching</i> e tutte le metodologie scientificamente	
	validate;	
	- promozione ed attivazione di scambi internazionali per fini culturali, educa-	
	tivi e di ricerca scientifica;	
	- produzione, promozione e propaganda di attività e pubblicazioni scientifi-	
	che per fini di ricerca, formazione e aggiornamento in tutti i settori di compe-	
	tenza della cooperativa;	
	- produzione di materiali didattici, software, libri, test di valutazione, riviste	
	scientifiche e quant'altro sia di interesse statutario, con particolare riguardo	
	all'età evolutiva;	
	- stimolare il finanziamento di corsi di formazione, informazione e borse di	
	Studio;	
	- stimolare lo sviluppo di imprese sociali ad alto contenuto di conoscenza;	
	- partecipare allo sviluppo, alla creazione e alla gestione di Master e Corsi di	
	Perfezionamento in convenzione con Università italiane e straniere;	
	- essere sede di <i>project-work</i> e/o ricerca applicata per Master e corsi di per-	
	fezionamento universitari;	
	- essere sede di <i>stage</i> , <i>project work</i> , tirocinio per centri di formazione rico-	
	nosciuti, Università e scuole di ogni ordine e grado;	
	- promuovere lo sviluppo della ricerca nel settore dell'analisi del comporta-	
	mento applicata (A.B.A) mettendo a disposizione di ricercatori, dottorandi e	
	borsisti provenienti da università italiane ed estere le sedi, gli strumenti e gli	
	ambienti della cooperativa;	
	- finanziare borse di studio, dottorati di ricerca e assegni di ricerca universita-	

	ri nell'ambito della psicologia dell'educazione e scienze affini;	
	- elaborare, coordinare e gestire progetti, nazionali ed internazionali, finalizzati alla promozione delle organizzazioni o associazioni del volontariato operanti in campo sociale;	
	- stipulare contratti, convenzioni e instaurare rapporti con strutture sanitarie, sociali, culturali, Università, scuole, istituti di formazione, amministrazioni pubbliche, enti privati, associazioni e con privati cittadini;	
	- organizzare, gestire, partecipare allo sviluppo di una <i>Graduate School</i> ;	
	- promuovere, sviluppare e assistere lo sviluppo di <i>spinoff</i> innovativi della cooperativa;	
	- sviluppare, gestire e organizzare un centro di ricerca scientifica al fine di qualificare ulteriormente la funzione della cooperativa stessa e il perseguimento delle finalità statutarie.	
	Per il raggiungimento degli scopi precedentemente indicati la cooperativa è impegnata ad integrare la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo e aderendo a consorzi e altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative o svolgono attività dirette a consolidare il movimento cooperativo;	
	b) partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative ovvero di capitali, anche azionarie;	

	c) può inoltre effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo	
	i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia; le modalità di svolgi-	
	mento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dal-	
	l'assemblea sociale;	
	d) è tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qual-	
	siasi forma;	
	e) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in como-	
	dato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede sociale,	
	magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature;	
	f) dare adesione e partecipazione ad enti e organismi economici, consortili e	
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed a-	
	gevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	g) concedere avalli e cambiali, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o so-	
	cietà cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre coope-	
	rative;	
	h) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dal-	
	la Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Mi-	
	nisteri, da altri organismi pubblici, statali, para statali o da privati assumere	
	partecipazioni in cooperative sociali ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91,	
	a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo	
	della loro attività;	
	i) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati	
	allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	

	j) partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Provincia, Comuni, Enti Locali.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI COOPERATORI	
	Il numero dei soci operatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci operatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire in possesso dei requisiti richiesti dai successivi articoli 7 e 8 per appartenere alla categoria dei soci lavoratori o a quella dei soci volontari. Possono, altresì, essere ammesse come soci operatori le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, l'ammissione di soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del codice civile. Non potranno essere soci operatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quelle esercitate dalla cooperativa e che svolgono un'attività effettivamente concorrente con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.	
	ART.7 - SOCI LAVORATORI	
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire	

	ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possono	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorati-	
	va o professionale. Possono essere ammessi come soci anche elementi tecni-	
	ci ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funziona-	
	mento dell'impresa sociale. Ai sensi dell'art. 4 del presente statuto sociale,	
	così come previsto dalla legge 3/4/2001, n. 142, il socio lavoratore, con la	
	propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associati-	
	vo, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta dalla cooperativa,	
	nonché alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
	cooperativa stessa, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subor-	
	dinata nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, in quanto compatibili	
	con la posizione del socio lavoratore, con le conseguenze e gli effetti definiti	
	dalle disposizioni di legge. L'assemblea dei soci, con le maggioranze previ-	
	ste per le assemblee straordinarie, dovrà approvare l'apposito regolamento ai	
	sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e	
	integrazioni, che disciplina, tra l'altro:	
	- le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci;	
	- l'assetto organizzativo e le modalità di svolgimento delle prestazioni di la-	
	voro;	
	- il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori che tenga conto	
	della natura subordinata o diversa da subordinata del rapporto di lavoro in-	
	staurato con i medesimi. Il trattamento economico complessivo dei soci la-	
	voratori sarà comunque sempre proporzionato alla qualità e quantità del la-	

	voro prestato. In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto	
	di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabi-	
	li, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale.	
	Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro	
	subordinato, il trattamento complessivo, in assenza di contratti o accordi col-	
	lettivi specifici, non potrà essere inferiore ai compensi medi in uso per pre-	
	stazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire gli indicatori di carattere economico, produttivo	
	e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi	
	aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte, comprese forme di	
	apporto anche economico da parte dei soci. La cooperativa cura l'inserimento	
	lavorativo del socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzati-	
	va aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive della cooperativa nonché alla quantità e qualità di lavoro disponibili per	
	la cooperativa stessa.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non con-	
	sentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrati-	
	vo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorati-	
	va dei soci medesimi. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fi-	
	ni normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	ART. 8 - SOCI VOLONTARI	
	Possono essere soci volontari le persone fisiche che, condividendo lo scopo e	
	le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in	
	modo gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, secondo quanto previ-	
	sto dall'art. 2 della legge 381/1991.soci volontari sono iscritti in una apposita	

	sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari, ai sensi dell'art.2 della legge n. 381/1991, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei precedenti commi 4 e 5.	
	ART. 9 - AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a.1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;	
	b.1. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo; entrambe da versare interamente all'atto della sottoscrizione;	
	c.1. l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta, dell'eventuale capacità	

	cità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della coopera-	
	tiva, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un	
	ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e	
	con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;	
	d.1. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della coo-	
	perativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario di cui all'art.2, Legge	
	381/1991 dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere:	
	a. 2. indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data	
	di nascita;	
	b. 2. l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non	
	potrà essere inferiore euro 25,00 né superiore ai limiti massimi fissati dalla	
	legge; tale quota dovrà essere interamente corrisposta alla data della sotto-	
	scrizione;	
	c. 2. la dichiarazione della volontarietà del rapporto associativo e l'intenzione	
	di prestare la loro attività in modo gratuito;	
	d. 2. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della co-	
	operativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali.	
	Se l'aspirante socio cooperatore è una delle persone giuridiche di cui all'art.	
	11 delle legge 381/1991, la domanda dovrà contenere:	
	a. 3. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede lega-	
	le;	

	b. 3. l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non	
	potrà essere inferiore ad euro 500,00 né superiore ai limiti massimi fissati	
	dalla legge; tale quota dovrà essere interamente corrisposta alla data della	
	sottoscrizione;	
	c. 3. l'indicazione dell'effettiva attività svolta;	
	d. 3. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	
	disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;	
	e. 3. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della co-	
	operativa, dei quali dichiara di avere preso visione e di accettare integralmen-	
	te, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f. 3. la qualità della persona fisica che sottoscrive la domanda;	
	g. 3. la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti socia-	
	li derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assem-	
	blee e l'eventuale assunzioni di cariche sociali.	
	Alla suddetta domanda dovranno essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto	
	della persona giuridica, nonché la deliberazione dell'organo sociale che ha	
	autorizzato la domanda di ammissione a socio. L'organo amministrativo, ac-	
	certata l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 e la inesistenza di	
	cause di incompatibilità indicate all'articolo 6, delibera sulla domanda.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente	
	verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal-	
	l'organo amministrativo. A seguito della delibera di ammissione e della con-	
	seguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, e dopo che da	
	parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui ai prece-	
	denti punti b.1) o b.2) o b.3), a seconda della tipologia del socio, l'organo	

	amministrativo provvederà all'annotazione nel libro dei soci. In caso di riget-	
	to della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessan-	
	ta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la	
	domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha	
	proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiede-	
	re che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossi-	
	ma successiva convocazione. L'organo amministrativo nella relazione sulla	
	gestione, se redatta, o in mancanza, nella nota integrativa, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 10 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che non possono	
	essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la	
	cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio cooperatore	
	che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli ammi-	
	nistratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega	
	l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire	
	la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio	
	cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Collegio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di concilia-	
	zione così come disciplinato dal successivo art. 46.	
	ART. 11 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	

	Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci coope-	
	ratori sono obbligati:	
	a. a sottoscrivere la quota prevista alle lettere b) del precedente art.9;	
	b. al versamento della quota sottoscritta con le modalità stabilite alle lettere	
	b) del precedente art.9;	
	c. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	I soci lavoratori in particolare:	
	a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione del-	
	la medesima;	
	b. partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni con-	
	cernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda;	
	c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio	
	d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al	
	tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e,	
	in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natu-	
	ra del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibili per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative	
	che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente,	
	nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	

	L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipolo-	
	gia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgi-	
	mento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio,	
	presso altre cooperative.	
	ART. 12 - PERDITA DELLA QUALITA' di SOCIO	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di	
	morte.	
	ART. 13 RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore :	
	A. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	B. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	C. che, in quanto socio lavoratore, abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di	
	lavoro:	
	- subordinato, in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo,	
	salvo quanto disposto dall'art. 14 punto 4, lett. a. 5;	
	- diverso da quello subordinato, in presenza di recesso contrattuale comuni-	
	cato dalla cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla coo-	
	perativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del	
	presente statuto, legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve	
	darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore, che entro sessanta	

	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in-	
	nanzi al Collegio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione	
	di cui all'articolo 46 del presente statuto.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale ed al rapporto	
	mutualistico a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), l'ul-	
	teriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento del-	
	la comunicazione della delibera dell'organo amministrativo, con cui si con-	
	statano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	ART. 14 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi pre-	
	visti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:	
	a. che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipa-	
	zione alla società;	
	b. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	c. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal	
	precedente articolo 6;	
	d. che, in quanto socio lavoratore, abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di	
	lavoro:	
	1. subordinato	
	- per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;	
	- per mutuo consenso;	
	- per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o disci-	
	plinare;	

	- per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	2. diverso da quello subordinato	
	- per mutuo consenso;	
	- per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
	- per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;	
	- per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;	
	e. che, in quanto socio lavoratore, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici	
	previsti dalla legge;	
	f. che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	g. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	h. che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	i. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 11 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	
	l. che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente di-	

	retti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	m. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo, inoltre, può deliberare l'esclusione del socio lavoro-	
	ratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per di-	
	missioni. Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'	
	Organo Amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci la-	
	voratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in	
	condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della ecce-	
	zionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal	
	ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli ammi-	
	nistratori. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1,	
	punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di di-	
	ritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deli-	
	berato dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione	
	secondo le procedure di cui all'art. 46 nel termine di sessanta giorni dalla co-	
	municazione.	
	ART. 15 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLU-	
	SIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere	
	comunicate ai soci cooperatori destinatari, mediante raccomandata con rice-	
	vuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie	
	saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'artico-	

	lo 46 del presente statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'or-	
	gano amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto	
	comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, en-	
	tro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 16 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLU-	
	SIONE	
	I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso	
	delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentata di	
	quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma	
	del successivo articolo 28 del presente statuto. La liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in mi-	
	sura mai superiore all'importo di cui al precedente comma. Il pagamento, sal-	
	vo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio stesso. Per le azioni assegnate al socio ex articolo	
	2545 <i>sexies</i> del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corri-	
	sposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni. I soci cooperatori	
	receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventual-	
	mente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.	
	ART. 17 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rim-	

	borso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità	
	previste nel precedente articolo 15.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi di-	
	ritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	ART. 18 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno	
	richiedere il rimborso della quota loro spettanti entro i 5 anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rap-	
	porto sociale è divenuto operativo.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	ART. 19 - SOCI SOVVENTORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, posso-	
	no essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Leg-	
	ge 31 gennaio 1992, n. 59. Possono essere soci sovventori sia le persone fisi-	
	che che quelle giuridiche ed i soggetti diversi. I soci sovventori persone fisi-	
	che e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche posso-	
	no essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori de-	
	ve comunque essere costituita da soci cooperatori.	
	ART. 20 - CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui ai precedenti	
	artt. 4 e 5 del presente statuto. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto	

	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative tra-	
	sferibili. Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00.	
	ART. 21 - ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabi-	
	liti:	
	a. l'importo complessivo dell'emissione;	
	b. l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;	
	c. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi at-	
	tribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può es-	
	sere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto	
	ai soci lavoratori;	
	d. l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio	
	sovventore può esercitare la facoltà di recesso.	
	Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento ap-	
	provato dall'assemblea ordinaria. La deliberazione dell'assemblea stabilisce,	
	altresi, i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'or-	
	gano amministrativo.	
	ART. 22 - DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI	
	A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo vo-	
	to. A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno	
	essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferi-	
	mento effettuato. Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovven-	

	tore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio cooperatore, nel rispet-	
	to di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile. L'eser-	
	cizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data del-	
	l'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi. Il numero	
	complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni	
	caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci . Qualora, per qualunque motivo,	
	si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applli-	
	cando un coefficiente di rettifica determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale	
	dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.	
	ART. 23 - OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si	
	applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili	
	con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
	quisiti di ammissione e le cause di incompatibilità. I soci sovventori sono	
	obbligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previ-	
	sti dall'apposito regolamento;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposi-	
	zioni ad essi applicabili.	
	ART. 24 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVEN-	
	TORI	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di e-	

	missione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusi-	
	vamente previo gradimento motivato dell'organo amministrativo.	
	ART. 25 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI	
	Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del	
	codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assem-	
	blea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente art. 21.	
	In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso	
	potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato	
	ai sensi del successivo art. 29 del presente statuto.	
	Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori han-	
	no diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.	
	ART. 26 - POSSESSORI di AZIONI di PARTECIPAZIONE COOPE-	
	RATIVA	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare pro-	
	cedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammo-	
	dernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio	
	1992, n.59 e dall'articolo 5 del presente statuto. In tal caso la cooperativa, ri-	
	correndone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere a-	
	zioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente libera-	
	te, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le a-	
	zioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge,	
	per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile	
	delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio	
	certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza so-	

	ziale. Il valore di ciascuna azione è Euro 500,00. Le azioni di partecipazione	
	cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla	
	metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono	
	sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.	
	All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazio-	
	ne cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle al-	
	tre azioni o quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale so-	
	ciale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale	
	delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. La re-	
	golamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento ap-	
	provato dall'assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'e-	
	ventuale durata minima del rapporto sociale. I possessori di azioni di parteci-	
	pazione cooperativa sono obbligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previ-	
	sti dal regolamento di emissione;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi	
	applicabili.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 27 PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da u-	

	na quota nominativa, per ogni socio, anche di valore diverso fra loro ma su-	
	periore a Euro 25,00 e inferiore ai limite di legge;	
	b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rap-	
	presentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro	
	500,00, destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4 del	
	presente statuto;	
	c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione coo-	
	perativa ciascuna del valore nominale di Euro 500,00;	
	d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci lavoratori e dai	
	soggetti diversi;	
	e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al	
	successivo articolo 29;	
	f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui al-	
	l'articolo 29 del presente statuto;	
	h) dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio	
	e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmen-	
	te assegnate. Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra	
	i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. La	
	riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusiva-	
	mente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci lavoratori .	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, com-	
	ma 1, del Codice Civile.	

ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. L'organo amministrativo documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto in ogni caso della disposizione di cui all'art. 111 septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318. L'organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, se redatta, o, in mancanza, nella nota integrativa provvede:

- ad indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società;
- ad illustrare le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il

	prolungamento del termine fino a 180 giorni. L'organo amministrativo dovrà	
	segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione, se redatta,	
	o, in mancanza, nella nota integrativa.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in mate-	
	ria, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulte-	
	riori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi	
	complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sotto-	
	scritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui	
	agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Allo stesso modo la	
	suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei	
	trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dall'organo amministrati-	
	vo. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo pro-	
	porzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione al-	
	l'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed	
	in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di inci-	
	denza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del-	
	l'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art.2521 codice civile. Il bilancio	
	di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle coope-	
	rative a mutualità prevalente.	
	ART. 29 DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto	
	destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	

	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno , nei li-	
	miti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamen-	
	te versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci lavoratori e al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo;	
	e) un'eventuale quota da distribuire ai soci sovventori nella misura stabilita	
	di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile e	
	nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali e in particolare previsti dall'art. 2514 del c.c.	
	f) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari par-	
	tecipativi, privi di diritti di amministrazione, in misura non superiore di oltre	
	il due per cento rispetto al limite massimo del dividendo ai soci lavoratori;	
	g) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	h) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di stru-	
	menti finanziari partecipativi diversi dai soci operatori;	
	i) quanto residua alla riserva straordinaria. L'assemblea potrà deliberare, fer-	
	me restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi	
	precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indi-	
	visibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere ef-	
	fettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provve-	

	duto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a coper-	
	tura di perdite di esercizio.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 30 ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) l'organo di controllo, se nominato;	
	d) assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa .	
	a) SEZIONE I - DECISIONI DEI SOCI	
	ART. 31 DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la	
	legge ed il presente atto riservano alla loro competenza:	
	1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi	
	del precedente articolo 28 dello statuto;	
	2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di dura-	
	ta del loro mandato e del numero degli amministratori, ovvero di un ammini-	
	stratore unico;	
	3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la	
	loro attività collegiale ovvero amministratore unico;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un	
	organo di controllo secondo le disposizioni del presente statuto, e determina-	
	zione dei compensi spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci;	
	5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un	

	revisore secondo le disposizioni del presente statuto e determinazione del	
	corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;	
	6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 c.c.;	
	7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli am-	
	ministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occa-	
	sione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interes-	
	sato di pronuncia assembleare;	
	8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo	
	IV del presente statuto;	
	9) modificazioni dell'atto costitutivo. In tal caso il verbale è redatto da notaio	
	e si applica l'art. 2436 del codice civile;	
	10) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	11) delibera, all'occorrenza e nel rispetto delle disposizioni dell'apposito re-	
	golamento e delle leggi vigenti in materia, piani di crisi aziendale con le pre-	
	visioni atte a farvi fronte, comprese le forme di apporto anche economico da	
	parte dei soci ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle	
	condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.	
	I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o alme-	
	no un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei	
	soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479	
	bis del codice civile.	
	ART. 32 - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in	

	territorio italiano. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo me-	
	dante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare,	
	del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e seconda convocazio-	
	ne, trasmesso a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, ovvero con qual-	
	siasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto recapito almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove	
	dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà valida-	
	mente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci al-	
	meno due giorni prima dell'adunanza. In mancanza di formale convocazione,	
	l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti	
	i soci e quando tutti i componenti dell'organo amministrativo e sindaci o il	
	revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può delibera-	
	re quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomen-	
	to. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono pre-	
	senti assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società e da menzionare nel verbale della riunione,	
	nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordi-	
	ne del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. L'assemblea ha	
	luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente ar-	
	ticolo 28 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio. Le	
	Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa a-	
	derisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assem-	
	blea senza diritto di voto. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari	
	può essere proposta dai soci che non vi hanno.	
	ART. 33 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	

	L'assemblea è validamente costituita:	
	1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà	
	più uno dei voti spettanti ai soci;	
	2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci inter-	
	venuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza	
	assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. I regolamenti che determi-	
	nano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la	
	cooperativa ed il socio e non, costituenti parte integrante dell'atto costitutivo,	
	sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le mag-	
	gioranze previste nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo. L'in-	
	tervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferen-	
	za; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve es-	
	sere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di	
	scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Nei	
	casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di	
	cui all'art. 2521 codice civile e di decisioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci, con il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
	ART. 34 - INTERVENTO - DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTAN-	
	ZA	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori che risultano iscritti	
	nel libro dei soci da almeno 90 giorni e non siano in mora con i versamenti	
	della quota sottoscritta. Ogni socio cooperatore e ogni socio sovventore per-	

	sona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione. Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà	
	diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di	
	quanto previsto dal precedente articolo 22 del presente statuto. I soci, che	
	per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea,	
	hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente	
	alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia am-	
	ministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.	
	Ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio. Le deleghe	
	debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli at-	
	ti sociali. Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la	
	cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori	
	dell'assemblea, senza diritto di voto.	
	ART. 35 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o	
	dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dall'as-	
	semblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente del-	
	l'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la le-	
	gittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente, o nei casi	
	previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.	
	ART. 36 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIO-	
	NI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa,	

	per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assem-	
	blee dei soci, viene convocata dall'organo amministrativo della cooperativa o	
	dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. Per par-	
	tecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione coo-	
	perativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni pri-	
	ma della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale. L'assemblea deli-	
	bera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e	
	chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di	
	impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazio-	
	ni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle	
	azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.	
	SEZIONE II - AMMINISTRATORI	
	ART. 37 AMMINISTRATORI	
	La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci che pos-	
	sono eleggere uno o più amministratori. L'amministratore unico o la maggio-	
	ranza degli amministratori è scelta fra i soci lavoratori. Gli amministratori re-	
	stano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta	
	presa dall'assemblea dei soci, e sono rieleggibili. Agli amministratori spetta	
	il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Spetta all'as-	
	semblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministra-	
	tori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il	
	compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari	
	cariche in conformità del presente statuto. Gli amministratori sono investiti	

	di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto. Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Almeno una volta ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'organo di controllo se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa.	
	ART. 38 - CONSIGLIO di AMINISTRAZIONE	
	Se i soci nominano più amministratori, la cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone da n. 3 a n. 7 consiglieri. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente. Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario un terzo dei consiglieri o, se nominati, i sindaci o il revisore. Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o consigliere presente più anziano in età. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, il sindaco unico o i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano in-	

	formati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. L'inter-	
	vento alle adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ri-	
	tenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i	
	partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di in-	
	tervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare	
	documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Le deliberazioni sono prese	
	a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Le votazioni sono palesi. Le decisioni adottate dal consiglio di amministra-	
	zione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi	
	con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono es-	
	sere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori e, ove nominati, dall'or-	
	gano di controllo.	
	ART. 39 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consi-	
	glio provvede a sostituirli mantenendo la maggioranza di consiglieri soci la-	
	voratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori no-	
	minati con decisione dei soci. Se viene meno la maggioranza degli ammini-	
	stratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti incarica devono con-	
	vocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli ammi-	
	nistratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della lo-	
	ro nomina.	
	ART. 40 - RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la fir-	
	ma sociale. Il Presidente o l'amministratore unico perciò è autorizzato a ri-	

	scuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura	
	ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammi-	
	nistrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Il Presidente, previa auto-	
	rizzazione del consiglio di amministrazione, o l'amministratore unico, posso-	
	no delegare parte dei propri poteri rappresentativi, ad altro amministratore,	
	nonché, con speciale procura a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. In	
	caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni	
	spettano al Vice-Presidente.	
	SEZIONE III - CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	ART. 41 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI	
	CONTI	
	I soci, ricorrendone l'obbligo di legge e se lo ritengono comunque necessario,	
	nominano un organo di controllo o un revisore, tutti in possesso dei requisiti	
	di legge, determinandone competenza e poteri nel rispetto della normativa	
	vigente. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si	
	applicano le disposizioni e la revisione legale è svolta dall'organo di control-	
	lo stesso.	
	ART. 42 - ORGANO di CONTROLLO - NOMINA - COMPOSIZIONE	
	- DURATA	
	L'organo di controllo, qualora nominato nei casi obbligatori di cui al primo	
	comma del precedente articolo, è disciplinato dalle disposizioni sul collegio	
	sindacale previste per le società per azioni e svolge anche la revisione legale.	
	L'organo di controllo può essere costituito alternativamente:	

	- da un sindaco unico;	
	- da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti,	
	destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti	
	di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel	
	corso del mandato; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, fino alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui l'organo di controllo è stato ricostituito.	
	ART. 43 COMPETENZA E RIUNIONI	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento. Le riunioni del collegio sindacale e	
	le verifiche del sindaco unico devono avvenire almeno ogni novanta giorni e	
	di esse deve redigersi verbale sottoscritto. Il collegio sindacale è regolarmente	
	costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	L'organo di controllo assiste alle adunanze del consiglio di amministrazione,	
	alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. In caso di omissione o	
	di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'organo di controllo	
	deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.	
	Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione,	
	convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico	
	ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di prov-	

	vedere. L'organo di controllo, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art.	
	2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il persegui-	
	mento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualisti-	
	co ammessi dal presente statuto e documenta la condizione di prevalenza ai	
	sensi dell'articolo 2513 del codice civile.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti	
	di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni	
	ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'appo-	
	sito libro. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere eser-	
	citata da soci che rappresentino la seguente misura minima: 1/3 della base	
	sociale. La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può	
	essere promossa da almeno un decimo dei soci.	
	TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 44 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifi-	
	chi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno	
	notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Uffi-	
	cio del Registro delle Imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scio-	
	glimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assem-	
	blea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e	
	dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso	
	di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresen-	

	tanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquida-	
	tori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di es-	
	sa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio	
	provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per	
	la liquidazione della società che dovranno comunque essere approvati dal-	
	l'assemblea. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di li-	
	quidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con	
	delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica	
	dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deli-	
	berazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di re-	
	cedere.	
	ART. 45 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del-	
	l'intero patrimonio sociale ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nel-	
	l'ordine:	
	a) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualo-	
	ra emessi;	
	b) l'assegnazione, ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti ammini-	
	strativi, della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata;	
	c) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente	
	rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;	

	d) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivaluta-	
	te e i dividendi eventualmente	
	maturati.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 46 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE - ARBITRATO	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle re-	
	lative alla validità, all'interpretazione e applicazione delle disposizioni statu-	
	tarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e	
	quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra	
	la società ed i soci, o tra soci, devono essere oggetto di un tentativo di preli-	
	minare conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione	
	della Camera di Commercio di Vibo Valentia, con gli effetti previsti dagli	
	art. 38 ss. D. Lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la concilia-	
	zione entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso pe-	
	riodo che le parti concordino per iscritto, sarà composta mediante arbitrato	
	rituale di diritto, secondo il regolamento arbitrale della Camera Arbitrale del	
	luogo in cui ha sede la società, da un collegio di tre arbitri nominati dalla Ca-	
	mera Arbitrale stessa. La presente clausola compromissoria ha per oggetto	
	anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovve-	
	ro promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, dal momen-	
	to dell'accettazione del relativo incarico. In tutti i casi in cui la controversia	
	attenga all'impugnazione di un provvedimento societario il ricorso alle pro-	
	cedure previste deve essere esperito a pena di decadenza entro 60 giorni dalla	

	data della comunicazione o, comunque, di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.	
	ART. 47 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE	
	Le clausole mutualistiche, di cui agli art. 27, 28,29 e 45 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	In particolare, ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992. Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'organo amministrativo potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea nel rispetto dei quorum di cui all'art. 33 del presente statuto.	
	Firmato: Maria Vittoria CANNATELLI - Valeria CANNATELLI - Caterina VITA - Rosanna VITA - MUSELLA Zelinda - Maria Stella TIGANI notaio, segue impronta del sigillo.	

"Atto con imposta di bollo assolta all'origine registrato per via telematica presso L' Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia in data 5 novembre 2015 al n. 3200, serie IT. Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 22, comma 1,2,3 del decreto legislativo numero 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle imprese."